

Vecchi debiti non pagati dal curatore, bocciata l'irrogazione di sanzioni

RISCOSSIONE

La società aveva avviato un piano rateale interrotto dopo il fallimento

L'esecuzione si ferma anche per i crediti sorti prima dell'avvio della procedura

Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito

Nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata in pendenza di una procedura di concordato preventivo e questo principio vale per tutti i crediti sorti "ante" procedura. Ne consegue che anche i debiti erariali anteriori non possono essere estinti, dopo l'inizio della proce-

dura, al di fuori dei criteri di concorso tra creditori. Pertanto, non possono applicarsi sanzioni a fronte del mancato pagamento, in corso di procedura, di debiti erariali maturati prima dell'inizio della stessa. Sono i principi affermati dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con la sentenza 780/2/2019 (presidente e relatore Russo).

Dall'acquiescenza al fallimento

Da quanto si evince dal testo della sentenza, la controversia origina dal mancato pagamento, da parte di una società, di somme ai fini Iva per gli anni 2012 e 2013. In seguito, la società riceve un avviso bonario al quale presta acquiescenza modulando un piano di rateazione con l'agenzia delle Entrate. La società effettua il pagamento della prima rata ma, perdurando lo stato di crisi, presenta domanda per

l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (che viene approvata) e interrompe il pagamento delle rate. Nel 2015 (quando la procedura concordataria risulta già esitata in una procedura fallimentare) viene notificata una cartella di pagamento per le somme ancora dovute, oltre interessi e sanzioni per omesso versamento.

La curatela fallimentare impugna la cartella nella parte relativa a interessi e sanzioni. Quanto agli interessi, viene contestato il difetto di motivazione della cartella, perché non recante le informazioni necessarie per la verifica della correttezza del calcolo operato dall'ufficio. Quanto alle sanzioni, viene contestato che, nella pendenza della procedura di concordato preventivo, sussiste un generalizzato divieto di esecuzione dei pagamenti relativi ai crediti "ante" procedura, pertanto

nessuna sanzione può essere comminata a fronte del mancato pagamento di tributi maturati prima dell'apertura della procedura stessa.

Niente sanzioni e interessi

I giudici di primo grado rigettano il ricorso affermando, quanto alle sanzioni, che il principio citato dalla curatela troverebbe applicazione solo per i crediti chirografari, con conseguente legittimità delle sanzioni iscritte a ruolo dall'ufficio. La curatela impugna la sentenza e ottiene piena ragione dalla Ctr. I giudici precisano anzitutto che il divieto di esecuzione dei pagamenti "ante" concordato non vale solo per i crediti chirografari, ma per tutti i crediti. Peraltro, nella fattispecie, già in sede di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, il tribunale competente aveva impo-

sto il divieto di effettuare pagamenti ai creditori anteriori pena la dichiarazione di improcedibilità della domanda di ammissione.

Su queste basi, la Ctr dichiara illegittime le sanzioni iscritte a ruolo dall'ufficio, perché applicate a fronte di un mancato pagamento avvenuto in conformità alle disposizioni di legge, in difetto della colpevolezza richiesta dall'articolo 5, Dlgs 472/1997.

I giudici annullano anche gli interessi iscritti a ruolo, adeguandosi all'indirizzo giurisprudenziale (Cassazione 8651/2009, 15554/2017 e 10481/2018), secondo cui la cartella deve recare, a pena di nullità, le informazioni necessarie (tasso applicato, periodo di riferimento, e così via) per consentire al contribuente il controllo del calcolo effettuato dall'ufficio.